



# COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.67**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" ANNO 2018 E RELATIVE ALIQUOTE**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **diciotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **21:00** nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di \* **CONVOCAZIONE**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PESSIONE Matteo	SINDACO	X	
GRISTINA Giorgio	VICE SINDACO	X	
MAINA Giovanni Battista	CONSIGLIERE	X	
FAZION Micaela	CONSIGLIERE	X	
SPAGNOLO Cinzia Agnese	CONSIGLIERE	X	
BORETTO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
CASOLI Maria Rosaria	CONSIGLIERE		X
GIUDICE Pier Paolo	CONSIGLIERE	X	
DE BONIS Marco	CONSIGLIERE	X	
UZIARD Ester	CONSIGLIERE		X
AGRESTA DIOMIRA	CONSIGLIERE		X
PEDUSSIA Marco	CONSIGLIERE	X	
GRAMARI Francesco	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DR. VITO MARIO BURGIO**.

**PESSIONE DOTTOR MATTEO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 67/CC del 18/12/2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" ANNO 2018 E RELATIVE ALIQUOTE**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'Art.54 D.Lgs. 15 Dicembre 1997 N.446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *"le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L.27 Dicembre 2006 n.296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**VISTO** il disegno di legge di Bilancio per l'anno 2018, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali per l'esercizio 2018 al Febbraio 2018;

**VISTO** l'art.1, comma 639 L.27 Dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** l'Art.1, comma 26 L.28 Dicembre 2015 n.208, con cui è stato introdotto, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008-2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *"al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"* e che *"la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, N.147, né per Enti Locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N.267, oil dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo Testo Unico di cui al Decreto Legislativo N.267 del 2000"*;

**CONSIDERATO** che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art.6, comma1 del disegno di Legge di Bilancio per l'anno 2018, con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote del 2017, con l'unica eccezione della TARI;

**CONSIDERATO** che lo stesso articolo ha previsto, in materia di TASI, la conferma anche per l'anno 2018 della possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applica per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del Consiglio Comunale;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale N.8 in data 30.03.2017, con cui sono state approvate le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2017;

**VISTO** in tal senso il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con Delibera di Consiglio Comunale N.13 del 28.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni approvate rispettivamente con Delibera di Consiglio Comunale N.13 del 30.03.2017 e N.27 del 24.04.2017, e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del Bilancio di

Previsione 2018, per adattare il Regolamento alle eventuali modifiche normative che verranno introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 e dai relativi provvedimenti collegati;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art.1, comma 639 L.147/2013, come modificato dall'art.1, comma14 L.208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi tipo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che l'art.1, comma 675 L.147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dall'art.1, comma 26 L.208/2015, il Comune, non avendo disposto nel 2015 l'applicabilità della TASI ad immobili diversi dall'abitazione principale e non potendo procedere nel 2018 all'aumento delle ulteriori aliquote TASI, si troverà di fatto a non applicare l'imposta, che deve ritenersi sostanzialmente azzerata, con l'unica eccezione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

**CONSIDERATO** che, a fronte della sospensione dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'Abitazione Principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2018 da parte del Comune;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma2 D.L. 201/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	<b>ESCLUSI DALLA TASI</b>
Aliquota per l'abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	<b>1,20 PER MILLE</b>
Aliquota per i Fabbricati Rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui all'art.13, comma 8, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011, n.214	<b>1,00 PER MILLE</b>
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	<b>ESCLUSI DALLA TASI – MAI APPLICATA-</b>

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, il comma 688 della L.147/2013, come modificato dall'art.4, comma 12 *quater* D.L. 66/2014, convertito in L.89/2014, ha previsto che la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 GIUGNO e del 16 DICEMBRE;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento;

**CON N.10 VOTI favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e dai 9 Consiglieri presenti sui 12 assegnati al Comune;**

### **DELIBERA**

1. di stabilire e riconfermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), con efficacia dal 1° Gennaio 2018:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	<b>ESCLUSI DALLA TASI</b>
Aliquota per l'abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	<b>1,20 PER MILLE</b>
Aliquota per i Fabbricati Rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui all'art.13, comma 8, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011, n.214	<b>1,00 PER MILLE</b>
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	<b>ESCLUSI DALLA TASI – MAI APPLICATA-</b>

2. di riconfermare il non applicato nel 2017 nel Comune, a seguito dell'esclusione dell'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e della non applicabilità dell'imposta agli altri fabbricati, in quanto non introdotta nel 2015 e non adottabile nel 2018, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali, con l'unica eccezione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
4. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° Gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'Art.1, comma 169 L.296/2006;
5. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON N.10 VOTI favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e dai 9 Consiglieri presenti sui 12 assegnati al Comune;**

**DELIBERA**

**Di dichiarare la presente deliberazione, per motivi di urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
F.to: PESSIONE Dottor Matteo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
F.to: DR. VITO MARIO BURGIO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Sommariva del Bosco, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DR. VITO MARIO BURGIO